



Comune di Civitavecchia

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Ordinanza n. 194 del 17/04/2018

Prot. n. 33908 del 17/01/2018

OGGETTO: Prevenzione effetti del favismo - Disposizioni per mezzi di trasporto pubblici

IL SINDACO

Premesso che:

- la letteratura scientifica attesta che il favismo è un difetto ereditario, determinato dalla carenza dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), normalmente presente nei globuli rossi, fondamentale nello svolgimento dei processi ossido-riduttivi che avvengono a livello degli stessi eritrociti;
- il suddetto difetto enzimatico può causare, su base acuta, un'improvvisa emolisi e quindi una grave anemia emolitica quando, il soggetto con tale predisposizione, ingerisca fave fresche o secche (crude o cotte), e solitamente anche altri legumi, che interferiscono a livello inibitorio con l'attività di tale enzima;
- detta crisi emolitica, potrebbe essere associata anche a situazioni in cui il soggetto affetto da carenza dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), respiri il polline, o altre parti volatili delle leguminose interessate (ad es. peli del baccello), o entri involontariamente a contatto con quest'ultime;

Considerato che:

- in questo territorio comunale risiedono persone affette da favismo, per cui, questo Ente, con proprie precedenti Ordinanze Sindacali ha già imposto, per alcune zone del territorio comunale, il divieto di coltivazione di fave e piselli al fine di far fronte a specifiche richieste di cittadini affetti da tale malattia, volte alla tutela e salvaguardia della salute pubblica;
- le suddette Ordinanze Sindacali prevedono anche, che i titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa sia su aree pubbliche che private, ed i titolari di pubblici esercizi, diano corretta pubblicità della vendita di fave fresche, apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30 x 40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: *In questo esercizio commerciale sono esposte e/o in vendita fave fresche*";
- in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

Ritenuto:

- necessario adottare provvedimenti finalizzati a prevenire situazioni di grave pericolo anche per quei cittadini predisposti al favismo, che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico

urbano del Comune di Civitavecchia;

Visto:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- l'art. 50 comma 4 e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che sui mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano del Comune di Civitavecchia, per il periodo aprile – giugno 2018, chiunque trasporti legumi freschi (fave e piselli in particolare), è obbligato a confezionarli in contenitori ben chiusi;
2. alla società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., di apporre su tutti i propri mezzi di trasporto urbano locale, per il periodo aprile – giugno 2018, cartelli di dimensioni minime 30 x 40 cm con la seguente dicitura: *"Ai cittadini che hanno al proprio seguito legumi freschi, è fatto obbligo che quest'ultimi siano confezionati in contenitori ben chiusi"*;

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale, il Corpo Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche ed il Corpo Volontari delle Guardie Ecozoofile Nazionali verifichi l'osservanza e l'esecuzione del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alla Segreteria Generale, all'Ufficio Messaggio e all'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale, nonché all'Ufficio Mobilità e alla ASL RM/4;
- che la presente ordinanza rimarrà in vigore fino alla adozione di ulteriore provvedimento espresso di revoca;

AVVISA

- che in caso di inottemperanza al disposto di cui ai sopra citati punti 1) e 2) e prevista l'esecuzione d'ufficio con oneri e spese a carico dei trasgressori;
- che in caso di inottemperanza al disposto di cui ai sopra citati punti 1), 2), 3) e 4) e prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- che in caso di inottemperanza al disposto della presente ordinanza, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p.;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il Sindaco
Fto Ing. Antonio Cozzolino